



**ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO
STRADALE DI PROPRIETÀ E IN GESTIONE ALLA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE**

**LOTTO 1
ZONA 1 – ALTO MUGELLO E MUGELLO OVEST**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME GENERALI
--

ELABORATO 9



ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL' ACCORDO QUADRO	4
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL' ACCORDO QUADRO	4
ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, PRIORITA' INTERVENTI	5
ARTICOLO 4 - IMPORTO DELL' ACCORDO QUADRO, ANTICIPAZIONE	6
ARTICOLO 5 - CATEGORIA DEI LAVORI	7
ARTICOLO 5 bis – MODIFICHE E VARIAZIONI DELL' ACCORDO QUADRO	7
ARTICOLO 6 - DURATA DELL' ACCORDO QUADRO	7
ARTICOLO 7 - DOCUMENTI	9
ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI	9
ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO	9
ARTICOLO 10 - STATO DEI LUOGHI	12
ARTICOLO 11 - CONTROLLO DEGLI ORDINI DI LAVORO	12
ARTICOLO 12 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA	12
ARTICOLO 13 - DIREZIONE LAVORI	13
ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA	13
ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA	13
ARTICOLO 16 - COSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	13
ARTICOLO 17- REPERIBILITA'	14
ARTICOLO 18 - COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIU' CANTIERI	14
ARTICOLO 19 - ORDINI DI LAVORO, TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL' ORDINE, PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI,	14
ARTICOLO 21 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI	16
ARTICOLO 22 - CORRISPETTIVI	16
ARTICOLO 23 - INVARIABILITA' DEI PREZZI	16
ARTICOLO 24 - NUOVI PREZZI	16
ARTICOLO 25 - CONDOTTA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	17
ARTICOLO 26 - DISCIPLINA NEI CANTIERI	17
ARTICOLO 27 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE, CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO	17
ARTICOLO 28 - CONTABILIZZAZIONE	18
ARTICOLO 29 - PAGAMENTI	19
ARTICOLO 30 - CESSIONE DEI CREDITI	21
ARTICOLO 31 - DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	21
ARTICOLO 32 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI	21
ARTICOLO 33 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA	24
ARTICOLO 34 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA	25
ARTICOLO 35 - RISPETTO AMBIENTALE	26
ARTICOLO 36 - CAUZIONE DEFINITIVA	26
ARTICOLO 37 - RECESSO DALL' ACCORDO QUADRO	27
ARTICOLO 38 - RISOLUZIONE DELL' ACCORDO QUADRO	27
ARTICOLO 39 - COPERTURE ASSICURATIVE	28
ARTICOLO 40 - PENALI	28
ARTICOLO 41 - RISERVE DELL'IMPRESA	30
 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità	 30
 Forma e contenuto delle riserve	 30
 Reclami dell'esecutore sul conto finale	 30
 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale	 31



ARTICOLO 42 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	31
ARTICOLO 43 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	31
ARTICOLO 44 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	31
ARTICOLO 45 - SPESE CONTRATTUALI	32
ARTICOLO 46 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	32
ARTICOLO 47 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	32



ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI SULL' ACCORDO QUADRO

La Città Metropolitana di Firenze, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 1 lett iii), e dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 successive modificazioni ed integrazioni, intende concludere un Accordo quadro con un unico operatore economico per i lavori di manutenzione relativi al proprio patrimonio stradale occorrenti a mantenere la funzionalità delle arterie stradali di competenza ed in gestione della Zona di manutenzione n 1, meglio specificate (tipologia strada, denominazione, comuni attraversati, progressive, estesa chilometrica) nell'Elaborato n.4.

Il presente Accordo disciplina le modalità di esecuzione di lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale. Si intende per:

- patrimonio stradale, il piano viabile, gli elementi accessori quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, segnaletica, ponti, impianti di ogni genere, viottoli, terrapieni, gallerie, pertinenze stradali comprese relitti e tratti dismessi, piazzole di sosta, alberi, aiuole, paracarri, barriere stradali di sicurezza, cartelli indicatori, fossi di scolo, canali, fognature, banchine, marciapiedi, immobili dei centri di manutenzione, posti di manutenzione et similia, impianti di varia natura: semaforici, elettrici, di illuminazione, elettrogeni, meccanici, di sollevamento, antincendio ecc. Nel patrimonio stradale è compresa sia la rete viaria di proprietà della Stazione Appaltante sia quella in gestione conseguita dal trasferimento delle strade in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 112/98 e dalle disposizioni attuative;
- condizioni di urgenza (art. 32 comma 8), nelle circostanze di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari;
- condizioni di somma urgenza (art. 163), nelle circostanze di eventi che non consentono alcun indugio e per cui si rende necessario la immediata esecuzione dei lavori per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità compreso il verificarsi degli eventi (ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. n. 1/2018 Codice della Protezione Civile) di calamità naturale ovvero la ragionevole previsione dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili.

Il valore economico indicato per l'Accordo Quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati e individua il quadro economico dell'Accordo.

La stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione nei confronti dell'Impresa aggiudicataria e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo degli Ordini di Lavoro per un quantitativo minimo predefinito.

Gli Ordini di Lavoro (OdL) si intendono attivati con il loro ricevimento da parte dell'Impresa. Ciascun Ordine descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà i termini di esecuzione (importo, data di inizio, termine massimo di completamento, modalità particolari di svolgimento, penali ecc.)

Gli elementi tecnico-prestazionali delle attività oggetto dell'Accordo Quadro sono precisati nel presente Capitolato Speciale di appalto che si compone di due parti: Norme Generali e Norme tecniche, oltre all'elenco dei prezzi unitari.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro riguarda l'esecuzione dei lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione dell'Amministrazione Metropolitana.

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto le attività previste attraverso gli Ordini di Lavoro di cui al successivo art. 19.



L'operatore inoltre dovrà predisporre un servizio di ricevimento delle chiamate e degli ordinativi attivo H24 in grado di attestare data, ora e corretta ricezione/comprendimento di quanto ricevuto.

Tutti gli interventi, le attività e le prestazioni indicate non sono predeterminati nel numero e nelle quantità, ma saranno individuati e quantificati dalla Stazione Appaltante, nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro, in base alle necessità che emergeranno e che saranno oggetto degli eventuali Ordini di Lavoro e potranno esplicarsi nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura.

L'esecuzione di tutte le attività disciplinate nell'Accordo Quadro e che saranno oggetto degli eventuali Ordini di Lavoro dovranno in generale garantire la continuità dell'esercizio della rete viaria della Città Metropolitana di Firenze ed a tale proposito dovranno essere predisposte, di concerto con la stazione Appaltante, tramite il Direttore dei Lavori tutte le metodologie d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente, o in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi ed i rischi connessi all'esecuzione delle stesse.

L'operatore economico, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna ad eseguire per ciascun ordine di lavoro, le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto di tutte le norme di Capitolato, di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dell'accordo quadro.

A mero titolo indicativo e non esaustivo di seguito le attività e lavorazioni che potranno essere oggetto del presente Accordo Quadro:

- 1 Manutenzioni di opere stradali**
 - a. Scavi, rilevati e trasporti
 - b. Opere d'arte in c.a.
 - c. Opere di finiture stradali
 - d. Fognature, drenaggi e condotte stradali
 - e. Pavimentazioni stradali e risanamenti
 - f. Segnaletica stradale orizzontale e verticale
 - g. Trinciatura erba
 - h. Potature e abbattimento alberi
 - i. Barriere stradali di sicurezza
 - j. Barriere paramassi, fermaneve e simili
 - k. Opere di sostegno e contenimento
- 2 Noli a caldo e freddo**
 - a. Noli per movimento terra
 - b. Noli per opere stradali
 - c. Macchine operatrici diverse
 - d. Noli ausiliari
- 3 Sicurezza (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)**
 - a. Noleggi di mezzi e servizi di protezione collettiva
 - b. Noleggi per organizzazione del cantiere
 - c. Prodotti per opere provvisorie previste nel PSC
 - d. Prodotti per organizzazione del cantiere
- 4 Indagini geognostiche**
 - a. Sondaggi geognostici
 - b. Indagini geofisiche

ARTICOLO 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, PRIORITA' INTERVENTI

Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche della Città Metropolitana, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni



di urgenza e somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo relativi al patrimonio stradale di competenza. Questi saranno da contabilizzare di norma a misura secondo le indicazioni e sotto il controllo e la supervisione della D.L. e secondo il livello di definizione all'uopo prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 09/04/2008, n.81.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno indicati e precisati all'atto perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori in conformità al D.M. 49/2018.

Di norma e d'intesa con la DL, gli interventi, una volta iniziati, dovranno proseguire fino alla loro ultimazione, anche con prestazioni di lavoro straordinario e/o festivo e/o notturno qualora diretti ad evitare l'interruzione del normale esercizio del bene oggetto d'intervento, rischi per l'incolumità o il grave disagio per le persone.

Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati:

- ✓ **Priorità 1:** immediatamente e con assoluta priorità su qualsiasi altro lavoro entro due ore dal ricevimento dell' OdL o dalla chiamata telefonica nei casi di emergenza ovvero nelle situazioni che possono mettere a rischio la incolumità delle persone e/o possono determinare l'interruzione dell'esercizio delle attività del bene.
- ✓ **Priorità 2:** entro lo stesso giorno della richiesta, se effettuata entro le ore 14:00; entro e non oltre il primo giorno feriale successivo dal ricevimento dell' OdL se la richiesta viene inoltrata dopo le ore 14:00.
- ✓ **Priorità 3:** secondo le esigenze dell'Amministrazione che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili;
- ✓ **Priorità 4:** nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.

Per gli interventi che lo richiedono all' OdL potrà essere allegato la documentazione tecnica specifica composta anche da uno solo fra i seguenti elementi: relazione, computo metrico estimativo, elaborati grafici o altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della definizione degli interventi richiesti.

Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari inerente alla manutenzione ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche di qualsiasi tipo e l'impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'Impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e/o dal D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

Indipendentemente dal termine massimo di completamento indicato nell' OdL resta fermo l'obbligo per l'Impresa di eseguire i lavori, anche se di modesta entità, con la massima sollecitudine e nel minor tempo possibile.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolo.

ARTICOLO 4 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO, ANTICIPAZIONE

L'importo massimo previsto dell'accordo per la Zona Manutentiva 1 è pari ad € 8.600.000,00 per i 48 mesi di durata dell'accordo. Detto importo è così composto:

- € 8.494.532,35 importo presunto complessivo per gli interventi manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per i piani di sicurezza che verranno determinati per ciascun contratto applicativo;
- € 105.467,65, importo presunto stimato, non soggetto a ribasso, degli oneri per i piani di sicurezza relativi a tali interventi.

I costi della manodopera, compresi nell'importo dell'accordo quadro, sono stimati pari ad € 1.001.160,28 corrispondenti ad un'incidenza del 11.64% dell'importo massimo previsto per l'appalto.

L'importo massimo previsto per l'appalto è da considerare l'importo massimo stimato a base di gara senza la decurtazione dell'importo in base alla percentuale di ribasso.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'accordo, né alla sua distribuzione temporale nel periodo di validità, che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici Ordini di Lavoro dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l'importo complessivo finale degli ordinativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.

Sul valore di ogni singolo Ordine di Lavoro è prevista l'anticipazione di cui all'art 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 - CATEGORIA DEI LAVORI

Le lavorazioni di cui si compone il lotto è elencato nella tabella seguente.

n.	Descrizione Lavorazioni	Categoria SOA	Classe SOA	Supersp ecialistic	Qualific azione	Prevalente/ scorporabile	Subappaltabile/ non subappaltabile	Avvali mento	Importo	Incidenza percentuale
1	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	V	NO	SI	Prevalente	Subappaltabile entro il limite del 40% dell'importo complessivo dell'appalto	SI	€ 7.076.791,04	82,29%
2	Segnaletica stradale non luminosa	OS10	I	NO	SI	Scorporabile	Subappaltabile entro il limite del 40% dell'importo complessivo dell'appalto	SI	€ 217.976,97	2,53%
3	Barriere stradali di sicurezza	OS12-A	II	SI	SI	Scorporabile	Subappaltabile entro il limite del 30% della medesima categoria	NO	€ 932.707,10	10,85%
4	Barriere paramassi, fermane e simili	OS12-B	I	SI	SI	Scorporabile	Subappaltabile entro il limite del 30% della medesima categoria	SI	€ 372.524,90	4,33%
Importo totale a base di appalto									€ 8.600.000,00	100,00%

La categoria OG3 comprende anche le lavorazioni di cui alle categorie:

- OS21 "Opere strutturali speciali" per un importo stimato di € 120.860,00;
- OS20B "Indagini geognostiche" per un importo stimato di € 25.663,54.

Gli importi delle categorie di cui sopra devono intendersi puramente indicativi, non impegnativi per la Stazione Appaltante e potranno variare in più o in meno senza che l'Impresa possa trarne argomento per chiedere compensi aggiuntivi di sorta.

Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti, è ammesso nel limite del 40% (quaranta per cento), in termini economici, del singolo Ordine di Lavoro, fermo restando il limite di cui al comma 5 del citato art. 105, per le opere di cui all'art. 89, comma 11, per le quali il subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

ARTICOLO 5 bis – MODIFICHE E VARIAZIONI DELL'ACCORDO QUADRO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1, let. a) del codice, nei seguenti casi:



- 1) qualora situazioni contingenti lo rendessero necessario la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'impresa interventi da eseguirsi in somma urgenza ai sensi degli artt. 163 del Dlgs 50/2016.
- 2) nel caso di risoluzione contrattuale di uno degli altri lotti dell "Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze" e nelle more della stipula del nuovo contratto ai sensi dell'art.110 del codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la disponibilità dell'impresa ad intervenire sulle strade di competenza del lotto in parola, secondo il seguente ordine di priorità:
 - nel caso di risoluzione dell'impresa affidataria dell'accordo Quadro Zona 2;
 - nel caso di risoluzione dell'impresa affidataria dell'accordo Quadro Zona 3 e della indisponibilità dell'impresa affidataria della Zona 2;
- 3) nel caso di risoluzione contrattuale dell'appalto di "Global Service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Firenze" e nelle more della stipula del nuovo contratto ai sensi dell'art.110 del codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la disponibilità dell'impresa ad intervenire sulle strade di competenza della zona in parola e della indisponibilità dell'impresa affidataria della Zona 3.
- 4) nel caso di risoluzione contrattuale dell'appalto di "Global Service di gestione e manutenzione della SGC FIPILI" e nelle more della stipula del nuovo contratto ai sensi dell'art.110 del codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la disponibilità dell'impresa ad intervenire sulle strade di competenza della zona in parola e della indisponibilità dell'impresa affidataria della Zona 3 e Zona 2.
- 5) nel caso di raggiunta capienza degli importi contrattuali previsti per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'appalto di "Global Service di gestione e manutenzione della SGC FIPILI", il cui contratto scade il prossimo 30/09/2021 e nelle more del successivo affidamento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la disponibilità dell'impresa ad intervenire sulle strade di competenza della zona in parola e della indisponibilità dell'impresa affidataria della Zona 3 e Zona 2.

Gli interventi elencati sono eseguiti, applicando le stesse condizioni contrattuali stabilite dal presente Accordo Quadro, fino ad un massimo del 20% (venti per cento) dell'importo massimo previsto a base di gara, e dunque per un massimo di € 1.720.000,00.

Ai sensi della norma citata le condizioni necessarie affinché si possano applicare le modifica di cui al punto:

- 1) redazione del verbale di somma urgenza;
- 2), 3) e 4) - procedura di risoluzione contrattuale avviata;
 - redazione e firma di apposito atto di sottomissione.
- 5) alla raggiunta capienza degli importi contrattuali previsti nell'appalto di riferimento e previa redazione e firma di apposito atto di sottomissione.

Gli oneri economici scaturenti da tali obbligazioni sono esclusi dall'importo contrattuale del presente Accordo Quadro e saranno regolati da appositi impegni di spesa e relative liquidazioni.

ARTICOLO 6 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà la durata di 48 mesi (quarantotto), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna anticipata del primo Ordine di Lavoro, effettuato in caso di urgenza o somma urgenza, e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di dichiarare la cessazione dell'Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l'intero importo di cui all'art. 4.

Alla scadenza dell'Accordo Quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma, l'Impresa affidataria, nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare le attività disciplinate negli Ordini di Lavoro in via d'urgenza, sotto riserva di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 8 del Codice dei contratti pubblici. Il



direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 5 D.M. 49/2018, indica nel verbale di consegna le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale.

ARTICOLO 7 - DOCUMENTI

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) l'Accordo Quadro;
- b) gli "Ordini di Lavoro";
- c) il presente Capitolato Speciale di appalto – Norme Generali e Norme Tecniche;
- d) l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa;
- e) l'elenco delle strade di competenza oggetto dell'Accordo Quadro;
- f) l'elenco prezzi unitari e analisi prezzi aggiunti;
- g) il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- h) il Piano Operativo di Sicurezza e il Piano Sostitutivo di sicurezza con i contenuti minimi di cui al punto 3 Allegato XV D.Lgs. 81/08.

Si intendono, inoltre, richiamate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione dell'Accordo Quadro:

1. il piano di sicurezza e coordinamento generale vidimato e siglato in ogni pagina in segno di espressa accettazione del suo contenuto;
2. copia dell'atto di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, c. 1, lettera f), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011);
3. copia dell'atto di nomina del medico competente di cui all'art. 2, c. 1, lettera h), del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011);
4. copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R.T. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011 e allegato XVII del D.Lgs. 81/01);
5. documentazione attestante l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 (art. 16 della L.R. 38/07 e Delibera G.R. 316/2011).

ARTICOLO 8 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEL CAPITOLATO SPECIALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'Impresa è soggetta all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.Lgs. 50/2016 s.m.i., nel Regolamento emanato con D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora vigenti), nel Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici per le parti ancora vigenti, emanato con D.M.145/00 (in seguito denominato Capitolato generale), nella L.R. (Toscana) 13 Luglio 2007, n. 38, nel DM 49 del 07/03/2018 e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città Metropolitana, in tutto ciò che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente Capitolato, nonché in tutte le leggi emanate o emanande nel corso di validità dell'Accordo Quadro. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti nonché nel capitolato speciale di appalto - Norme Tecniche. In caso di controversie prevarrà quanto disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito, relativamente a ciascun Ordine di Lavoro oggetto dell'Accordo, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia, come indicato al precedente articolo 5.

L'Impresa dovrà fornire periodicamente, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:



- a. che l'Impresa abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b. che l'Impresa provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio; il contratto di subappalto, ai sensi del comma 7, ultimo periodo dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016, è corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti dell'Ordine di Lavoro e dell'Accordo Quadro, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
- c. che l'Impresa, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e sia qualificato ai sensi del citato D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per la/e categoria/e e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

Il sub-appalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Impresa; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazioni o i motivi di esclusione del subappaltatore cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l'Impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione in misura non superiore al 20 % (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell'Ordine dei Lavori e nell'Accordo Quadro. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili in solido con l'Impresa, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Impresa, devono trasmettere alla Direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - denuncia di nuovo lavoro per l'INAIL;
 - copia del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani predisposti dall'Impresa.



Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'affidatario;
- su richiesta del subappaltatore.

Le forniture con posa in opera e i noli a caldo e altri subcontratti assimilabili, sono considerati subappalto se i relativi contratti risultino singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. E' fatto obbligo all'Impresa di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, prima dell'inizio della prestazione, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. A tale comunicazione deve essere allegato almeno in stralcio la parte del subcontratto che reca le clausole sulla tracciabilità ai sensi della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E' onere dell'Impresa, prima della stipula del subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in essere le attività dirette all'acquisizione della documentazione antimafia relativa al subcontraente.

E' obbligo dell'Impresa comunicare tempestivamente alla Direzione dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l'organo di amministrazione, della propria impresa e delle imprese sub-affidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite dell'Impresa, saranno tenuti a trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia. L'Impresa resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Ente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori, il R.U.P., nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il cottimo di cui all'articolo 105 del codice consiste nell'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati e non all'importo del contratto di cottimo, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'esecutore.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei contratti:

- L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi sopraindicate di pagamento diretto al subappaltatore ai sensi del comma 13 dell'art. 105, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

- L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 s.m.i. ,relativo all'appaltatore e a tutti i subappaltatori.



- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5, 5 bis e 6 del D. Lgs. 50/2016.
- Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento (RUP) inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 10 - STATO DEI LUOGHI

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, il cui presente Capitolato Speciale è parte integrante, l'impresa dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune sull'oggetto e le modalità di svolgimento dell'appalto, senza evidenziare dubbi o eccezione alcuna, e di aver ricevuto dalla Stazione Appaltante tutta la collaborazione richiesta; conseguentemente conferma di avere acquisito piena conoscenza della natura dei luoghi ed ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo dei lavori.

ARTICOLO 11 - CONTROLLO DEGLI ORDINI DI LAVORO

Il controllo dell'esecuzione dei singoli OdL è svolto dalla Stazione Appaltante la quale opera attraverso la persona del Responsabile Unico del Procedimento, i suoi collaboratori e l'Ufficio di Direzione Lavori.

Nella fase di realizzazione dei lavori la Stazione Appaltante, effettuerà un controllo effettivo sull'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 31, comma 12 del Codice dei contratti, mediante accessi diretti, anche a sorpresa del Responsabile Unico del Procedimento o del direttore dei lavori sul luogo di esecuzione. Il RUP effettuerà verifiche e controllerà, anche avvalendosi dell'Ufficio di direzione lavori, la perfetta osservanza, da parte dell'Impresa, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Per l'espletamento dei sopra citati compiti detto Responsabile avrà diritto in qualsiasi momento di accedere sui luoghi nei quali l'Impresa svolge la sua attività.

La presenza del personale della Città Metropolitana e della DL, i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da essi emanate, non liberano l'Impresa dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione dei contratti e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

ARTICOLO 12 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

L'Impresa deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del D.M.LL.PP.145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione con efficacia dell'Accordo Quadro, l'Impresa dovrà indicare il nominativo del soggetto individuato quale Direttore di Cantiere, per tutta la durata dell'Accordo. Detto Direttore agirà come Rappresentante dell'Impresa fino al termine dell'esecuzione di ciascun Ordine di Lavoro dell'Accordo Quadro. L'Impresa dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Direttore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Tutti i contatti con la Città Metropolitana, in ordine alla gestione degli ordinativi di lavoro dall'ordine e fino alla conclusione, dovranno essere tenuti da detto Direttore di Cantiere. E' in facoltà della Città Metropolitana chiedere all'Impresa la sostituzione del Direttore sulla base di congrua motivazione.

Nello stesso termine di cui al primo capoverso del presente articolo l'Impresa deve indicare i nominativi dei soggetti incaricati dei compiti di cui all'Allegato XVII dl D. Lgs. n. 81/2008.



ARTICOLO 13 - DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori oggetto dell'Accordo quadro sarà nominato dalla Città Metropolitana. L'impresa è tenuta ad osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, fermo restando che la sorveglianza esercitata dalla Direzione Lavori non solleva in alcun caso l'Impresa dalla integrale responsabilità ex art. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità ed ai vizi delle opere eseguite. Ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, il Direttore dei Lavori svolgerà le funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza e ove necessario potrà avvalersi di Direttori operativi o Ispettori di cantiere, facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice dei Contratti, il Direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, espletterà le funzioni cui è preposto di controllo tecnico, contabile e amministrativo, in conformità al D.M. 49/2018.

ARTICOLO 14 - COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA

Il Direttore dei Lavori, ai sensi del DM 49/2018, effettua le comunicazioni all'Impresa mediante Ordini di servizio indirizzati al Direttore di cantiere di cui all'art. 12 che precede. Gli Ordini di servizio nel caso saranno redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita datata e firmata per ricevuta.

La sottoscrizione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla consegna e/o spedizione tramite mail dell'OdS. In ogni caso decorso il termine di 2 giorni dalla ricezione dell'OdS lo stesso si intende assentito e l'Impresa sarà dunque obbligata ad eseguirlo.

In ogni caso le comunicazioni all'Impresa, ad eccezione di quelle di cui all'Art. 17, avverranno esclusivamente per iscritto; ove non fosse possibile consegnare direttamente lo scritto, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC). Eventuali contestazioni che il Direttore di Cantiere intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da questi presentate per iscritto e adeguatamente motivate entro 2 (due) giorni dalla ricezione.

ARTICOLO 15 - COMUNICAZIONI DELL'IMPRESA

L'Impresa deve indirizzare ogni sua comunicazione, esclusivamente per iscritto, al Direttore Lavori tramite il Direttore di cantiere; ove non fosse possibile consegnare direttamente lo scritto, la comunicazione dovrà avvenire a mezzo mail/PEC, farà fede a qualsiasi effetto la data di ricevimento della comunicazione da parte della stazione Appaltante.

L'Impresa è tenuta a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano nella disponibilità della Città Metropolitana, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dell'intervento.

Qualunque evento che possa avere influenza, anche se non sono di sua competenza, sull'esecuzione dell'Ordine di Lavoro dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 2 giorni lavorativi dal suo verificarsi; l'Impresa dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. Nel caso non venga rispettato il termine di cui sopra la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non tenere in considerazione tali osservazioni a qualsiasi titolo sollevate dall'Impresa.

Eventuali contestazioni che la Città Metropolitana volesse avanzare su una comunicazione dell'Impresa saranno presentate per iscritto.

ARTICOLO 16 - CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti, Città Metropolitana ed Impresa, deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del singolo Ordine di Lavoro.



ARTICOLO 17- REPERIBILITA'

L'Impresa è tenuta ad attivare un numero telefonico per la reperibilità H24, le chiamate potranno avvenire dagli incaricati dell'Ufficio di Direzione Lavori: Direttore Lavori o Direttori Operativi oppure dal RUP.

Le chiamate telefoniche saranno successivamente confermate a mezzo mail o PEC dalla DL. La conferma anzidetta è condizione necessaria per la contabilizzazione delle prestazioni eseguite, che avverrà a consuntivo.

Gli interventi richiesti dovranno iniziare entro due ore (priorità 1) e proseguire senza interruzioni fino all'eliminazione di rischi, fatte salve motivate circostanze verificate dalla DL. In ogni caso gli interventi dovranno essere organizzati in modo da ridurre al minimo il disagio per gli utenti. L'orario di effettuazione di ogni intervento dovrà essere tempestivamente comunicato alla DL.

Il mancato rispetto dei tempi sopraindicati per l'inizio degli interventi nonché l'interruzione nella esecuzione degli interventi, comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste.

L'Impresa dovrà comunicare per iscritto, al momento della sottoscrizione dell'accordo, il numero di telefono fisso o cellulare al quale indirizzare le chiamate di reperibilità ed il referente dello stesso.

Il corrispettivo per tale attività è da intendersi ricompreso nel compenso degli interventi richiesti.

ARTICOLO 18 - COPERTURA CONTEMPORANEA DI PIU' CANTIERI

L'Impresa dovrà assicurare l'effettiva disponibilità di risorse umane (maestranze) e strumentali (mezzi d'opera) tali da poter far fronte al carico di lavoro corrispondente all'intervento contemporaneo in più cantieri, compresi quelli eventualmente resisi necessari a seguito di somme urgenze.

Il numero di cantieri aperti contemporaneamente proposti in fase di offerta tecnica costituisce un obbligo contrattualmente vincolante.

Nel caso in cui dovesse verificarsi tale simultaneità di interventi, dovrà comunque essere garantita la massima efficienza, efficacia e qualità di realizzazione dei lavori. Si precisa che la Città Metropolitana non ha alcun obbligo di garantire il simultaneo e/o continuo impiego delle maestranze e dei mezzi d'opera dell'Impresa, in quanto i lavori si presenteranno di volta in volta a seconda delle necessità manutentive.

ARTICOLO 19 - ORDINI DI LAVORO, TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'ORDINE, PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI,

I singoli interventi verranno ordinati mediante richieste scritte denominate "Ordini di Lavoro (OdL)" cui il fac-simile è parte del progetto del presente Accordo Quadro o, nei casi che lo richiedano, mediante il "Verbale di somma urgenza" di cui all'art. 163 del codice.

Le richieste saranno a firma del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento o di suo incaricato, e riporteranno le informazioni necessarie al compimento dell'intervento compreso il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel singolo OdL, fissato in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo dei tempi di ultimazione sarà tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'Impresa dovrà eseguire solo gli interventi indicati in dette richieste e attenersi alle prescrizioni in esse formulate, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Gli interventi devono essere eseguiti dall'Impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e/o dal DL. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

In caso di eventuali osservazioni a un Ordine, di Lavoro l'Impresa è tenuta a comunicarle al Direttore dei Lavori entro 2 (due) giorni dalla data d'invio della richiesta; questa prescrizione non si applica alle richieste di Priorità 1 e Priorità 2, le quali dovranno essere soddisfatte tassativamente nei modi e termini indicati da dette comunicazioni.

Nei casi di interventi di Priorità 1 o 2, il corrispettivo degli interventi effettuati in mancanza di preventivazione, sarà determinato a consuntivo con le modalità di cui all'articolo 29 del presente capitolato.



La consistenza qualitativa e quantitativa di mano d'opera per lavori in economia dovrà essere strettamente commisurata alla tipologia di intervento da effettuare.

L'Impresa si obbliga ad informare immediatamente la Città Metropolitana di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'Accordo quadro con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Per gli interventi di priorità 3 e 4, prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve:

- riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione;
- essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto della tempistica indicata dalla Stazione appaltante. Tale tempistica può essere modificata dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui sopra.

In merito ai termini per l'esecuzione del singolo ordine: consegna e inizio lavori, proroghe e sospensioni ect. trova applicazione la normativa vigente ed in particolare il D.lgs. 50/2016 ed il DM 49/2018 e loro modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 20 - INTERVENTI IN SOMMA URGENZA

La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà, qualora situazioni contingenti lo rendessero necessario di affidare a quest'ultima la realizzazione di attività di cui al presente Capitolato da eseguirsi in somma urgenza ai sensi degli artt. 163 del Dlgs 50/2016.

Gli oneri economici scaturenti da tali obbligazioni sono esclusi dall'importo contrattuale del presente Accordo Quadro e saranno regolati da appositi impegni di spesa e relative liquidazioni.

Gli interventi di somma urgenza individuati dal Direttore dei Lavori, o dal RUP, a sua insindacabile valutazione, potranno essere disposti dallo stesso anche a mezzo ordinazione verbale o telefonica ed eseguiti dall'impresa nei termini brevi, all'uopo ordinati in rapporto alle necessità dell'intervento anche in giorni festivi e/o orari notturni, senza che la ditta aggiudicataria debba pretendere maggiori compensi, e computati a consuntivo secondo le modalità e le indicazioni precisate all'articolo 22.



ARTICOLO 21 - DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I LAVORI

L'Impresa non può ritardare l'inizio, sospendere o rallentare l'esecuzione dei contratti con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Città Metropolitana. La sospensione o il rallentamento dell'esecuzione delle anzidette attività per decisione unilaterale dell'Impresa costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa qualora questa, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine di 15 giorni intimatogli dalla Città Metropolitana, inviatagli a mezzo Pec, non vi abbia ottemperato; il termine decorre dalla generazione dell'avviso di consegna della PEC. In detta ipotesi restano a carico dell'Impresa tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

ARTICOLO 22 - CORRISPETTIVI

I lavori oggetto del presente accordo saranno compensati di norma a misura. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura e non saranno soggetti a ribasso.

Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l'Impresa sarà compensata sulla base dell'effettivo tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori e in base ai costi della manodopera di cui al Prezzario Lavori Pubblici 2019 della Regione Toscana, Provincia di Firenze, scaricabile all'indirizzo <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> e del costo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti, maggiorato della percentuale del 26,50 per spese generali ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. I costi, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

Tutti gli oneri ed obblighi a carico dell'impresa, nessuno escluso od eccettuato, si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d'arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l'Impresa; opere provvisorie e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall'esecuzione da parte di terzi, nelle aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell'Accordo quadro.

Si intende interamente compensata con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto anche l'attività di cui all'art. 17.

L'Impresa non potrà pretendere alcun compenso od importo supplementare, neppure a titolo di indennizzo, per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi.

ARTICOLO 23 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

Tutti i prezzi si intendono verificati dall'Impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono accettati dall'Impresa e, in deroga all'art. 1664 Codice Civile, rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo. Per le prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi ordini di lavoro ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trovano applicazione l'articolo 1664 e l'art. 1467, del codice civile.

ARTICOLO 24 - NUOVI PREZZI

Nei casi previsti si procederà con le modalità disciplinate dalla normativa vigente, le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare



materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati, nell'ordine:

- desumendoli dal prezzario di riferimento: Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana, anno 2019, Provincia di Firenze reperibile al sito <http://prezzariollpp.regione.toscana.it>;
- desumendoli dai listini prezzi ANAS 2018, scaricabili all'indirizzo <https://www.stradeanas.it/it/elenco-prezzi>;
- qualora sia impossibile percorrere le due soluzioni precedenti, ricavandoli da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti già presenti nel Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana, riportati alla data della formulazione dell'offerta, (anno 2019). In caso ci sia la necessità di utilizzare un nuovo costo elementare, non presente nell'Elenco Prezzi, questo dovrà essere determinato a seguito di una indagine di mercato condotta dalla Direzione Lavori. Tali nuovi prezzi saranno definitivi con apposito verbale di concordamento tra il DL e l'Appaltatore e approvati dal RUP.

Sui nuovi prezzi così desunti dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico dell'OdL, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ARTICOLO 25 - CONDOTTA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

L'Impresa deve organizzare ed eseguire le attività previste dal presente accordo quadro con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'impresa sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'Impresa dovrà organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.

L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente, o mediante altra impresa, all'esecuzione od al completamento dei lavori non eseguiti, addebitando all'impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

ARTICOLO 26 - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Impresa dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare e fare osservare ai subappaltatori e ai propri dipendenti le obbligazioni nascenti dall'Ordine di Lavoro. Tutto il personale dovrà indossare il tesserino di riconoscimento ai sensi della normativa vigente. L'utilizzo di detto tesserino è considerato essenziale dalla Città Metropolitana ai fini del controllo che sul cantiere non sia presente personale non autorizzato e pertanto l'Impresa è tenuto ad osservarlo e a farlo osservare anche ai suoi subappaltatori con la massima diligenza.

ARTICOLO 27 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE, CONTO FINALE E VISITA DI COLLAUDO

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.



In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

La Città Metropolitana si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i lavori eseguiti dall'Impresa anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione.

Tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Ai sensi dell'art. 14 del DM 49/2018, il conto finale dei lavori, per ciascun Ordine di Lavoro, sarà compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'affidatario. All'atto della firma, l'affidatario non può iscriverne domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice dei contratti pubblici o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo Codice. Se l'affidatario non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'affidatario il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'affidatario per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. al termine di ciascun OdL sarà emesso, non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato, il Certificato di regolare esecuzione (CRE) rilasciato dal direttore dei lavori, ovvero non oltre sei mesi in caso di certificato di collaudo; il CRE/certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio e che assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione.

ARTICOLO 28 - CONTABILIZZAZIONE

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata a misura, in contraddittorio tra l'Impresa e la Direzione Lavori, sulla base delle lavorazioni indicate nei singoli OdL, utilizzando i prezzi risultanti dal ribasso offerto.

Per i singoli interventi dovrà essere applicata la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'opera compiuta, nonché laddove sia stato ritenuto necessario in base al rischio che comporta l'intervento, la specifica voce che riporta il prezzo unitario per l'apprestamento particolare di sicurezza, indicato dalla DL sull'ODL. Qualora la particolare natura dell'intervento per la sua limitata dimensione o per altro motivo non permettesse con il



metodo della misura una equa retribuzione, la DL procederà ad una valutazione parziale o totale dell'intervento con il metodo delle economie avvalendosi:

- a. delle ore di mano d'opera prestate e risultanti dal registro delle presenze depositato presso il cantiere; delle liste settimanali della manodopera approvate e controfirmate dalla DL corredate delle bolle del materiale utilizzato, nonché conteggiando le ore effettivamente impiegate su precisa disposizione della D.L..
- b. della quantità dei materiali impiegati e di manufatti a piè d'opera (valutai a numero, a peso, a superficie, ecc.)
- c. dei periodi di nolo di mezzi, macchine ed attrezzature e materiali risultanti nelle bollette settimanali approvate dalla DL.

La registrazione delle misure, rilevate direttamente in cantiere in contraddittorio con l'Impresa verrà effettuata sul libretto di misura.

La liquidazione dei lavori per i quali è previsto dalla normativa vigente il rilascio di apposite certificazioni o per le quali è prevista dal CSA – Parte tecnica prove di accettazione, anche postume, sarà effettuata solo ed esclusivamente dopo l'avvenuta presentazione/ottenimento di tutta la documentazione/certificazione occorrente e la verifica della validità e correttezza da parte della DL.

ARTICOLO 29 - PAGAMENTI

L'importo stimato dell'Accordo Quadro non è assolutamente vincolante per la Città Metropolitana che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi ai lavori effettivamente disposti in base alle necessità manutentive per le opere oggetto dell'appalto, effettivamente e regolarmente eseguiti dall'impresa durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro. Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell' A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità della Città Metropolitana che non sarà tenuta a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Durante il corso dei lavori ogni volta che gli interventi eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso offerto comprensivi della relativa quota degli oneri della sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00 euro) o raggiunto l'importo previsto dall' OdL se inferiore all'importo minimo suddetto e comunque a cadenza trimestrale, verrà emesso dalla DL il relativo Stato Avanzamento Lavori nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e le somministrazioni eseguite.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui documenti contabili quantità dedotte da misurazioni sommarie come indicato all'art. 41.1.6 del presente Capitolato.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

Il pagamento degli acconti e della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'intervento ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del codice civile.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione corrisposta sull'importo di ogni singolo Ordine di Lavoro ai sensi del precedente art. 4, a titolo di graduale recupero della medesima.

Le ritenute dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) operate sul certificato di pagamento, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del Codice, possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del CRE/certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva ("DURC").



Il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente Accordo Quadro è quello indicato nel contratto di accordo quadro. Nei singoli Ordini di Lavoro sarà indicato il CIG ed il CUP (Codice Unico Progetto) se presente, di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4, 5 e 6, del D.L. 69/2013, (conv. con modif. nella L. , n. 98/2013) e dell'art. 10, comma 2, Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 s.m.i., il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Impresa della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori. A tal fine, il DURC relativo all'Impresa e agli eventuali subappaltatori è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante avvalendosi dell'art. 16-bis, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2). In tutti i casi, l'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere alla Committente la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Ai sensi del comma 5, art. 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Impresa o dei soggetti titolari di subappalti o contratti ad essi assimilati o cottimi ai sensi dell'art. 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordini di Lavoro, la Città Metropolitana trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'appalto, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Impresa, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici giorni) naturali e consecutivi. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Città Metropolitana paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o CRE e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

I pagamenti, come indicato al successivo articolo 46, saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex art. 3 della Legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della Città Metropolitana da ogni responsabilità conseguente.

La Città Metropolitana provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o al cottimista l'importo delle prestazioni dallo stesso eseguite e negli stessi termini previsti per l'Impresa come previsto dall'art. 105 comma 13 del D.Lgs n.50/2016 come meglio specificato al precedente art. 9. L'Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo, controfirmata per accettazione dal subappaltatore o cottimista, e con proposta motivata di pagamento. La fatturazione del sub-appaltatore dovrà essere effettuata nei confronti dell'appaltatore, mentre il pagamento da parte della stazione appaltante dovrà essere scisso tra appaltatore e sub-appaltatore. In sintesi:

- il sub-appaltatore fattura all'appaltatore;
- l'appaltatore alla maturazione del SAL emette fattura complessiva (trasmettendo alla stazione appaltante, copia della fattura del sub-appaltatore).



- la stazione appaltante liquiderà il SAL nel rispetto delle rispettive lavorazioni (appaltatore/sub-appaltatore)

A pena di nullità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o cottimisti dovrà essere inserita la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi.

ARTICOLO 30 - CESSIONE DEI CREDITI

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 c.13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediatore finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia autentica, sia notificato alla Città Metropolitana. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti del corrispettivo, sono efficaci e opponibili alla Città Metropolitana qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

La cessione in violazione di quanto sopra indicato dà diritto alla Città Metropolitana di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

In ogni caso, ai sensi dell' art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., la Città Metropolitana può opporre al cessionario, tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'Accordo Quadro ed agli Ordini di Lavoro, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore dell'Impresa.

ARTICOLO 31 - DANNI SUBITI DALL'IMPRESA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere nel corso dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto e per la sicurezza delle maestranze e l'incolumità pubblica e privata. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.

I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro 5 giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun compenso, risarcimento o indennizzo sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

ARTICOLO 32 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

L'Impresa è obbligata, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo Quadro, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. Qualsiasi violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sarà contestata all'impresa per iscritto. Qualora l'Impresa, già richiamata, risultasse per la seconda volta inadempiente alla stessa prescrizione, la Città Metropolitana considererà il fatto come grave errore professionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 5 lett. C del D.Lgs 50/2016.

L'Impresa dovrà garantire per il personale addetto ai lavori il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, ivi incluse le disposizioni del Codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992 s.m.i.) e del relativo regolamento di attuazione per l'esecuzione di lavori in costanza di traffico, e l'impiego di



personale specializzato e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche delle macchine e delle attrezzature in dotazione e in possesso dei patentini richiesti dalla normativa vigente, qualora necessari allo svolgimento di attività specifiche.

Il personale deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro. Ogni operatore deve portare sulla divisa un tesserino di riconoscimento, contenente informazioni relative alla ditta di appartenenza, il proprio nominativo e numero di matricola, corredato di fotografia formato tessera.

L'Impresa è obbligata ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedura ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e a beni pubblici o privati.

Si precisa inoltre che l'organizzazione dei lavori costituisce adempimento di competenza dell'Impresa la quale:

- assume la piena libertà di iniziativa e quindi di programmazione e di impostazione, nei limiti individuati dal progetto, ove esistente, dal Capitolato e dai piani di sicurezza;
- sostiene i costi necessari all'impostazione che, per quanto non ricompreso nel prezzo offerto in sede di gara, si intendono comunque inclusi nelle "spese generali";
- assume tutti i rischi connessi con la realizzazione dei cantieri dei lavori e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- è sottoposta alle normative di carattere tecnico e previdenziale e assicurative stabilite dalle leggi dello Stato;
- è sottoposta al controllo e alle verifiche di natura tecnica prestabilite in sede contrattuale o comunque ritenute necessarie dalla Città Metropolitana o disposte dagli enti o autorità preposti.

Nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Accordo, l'Impresa dovrà attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, pertanto dovrà:

- osservare le misure generali di tutela previste dall'art. 15 del D. Lgs. 81/2008;
- provvedere affinché il suo personale che eseguirà i lavori di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto una adeguata informazione, formazione ed addestramento sui rischi specifici propri dell'attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro;
- fare osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in cantiere, tutte le norme applicabili in materia di sicurezza e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuno per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, ecc.) ed installare quelli collettivi conformi alle normative vigenti.

La Città Metropolitana, quale datore di lavoro committente, promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008.

La Città Metropolitana, vista la caratteristica di Accordo Quadro che comporta l'esecuzione di opere disposte di volta in volta, ha redatto un "PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO".

Detto PSC è peculiare alle caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere oggetto dell'Accordo e alla loro modalità d'esecuzione, che sono tali da non far parte di un complesso unitario. Esso in particolare, traccia il sistema di organizzazione della sicurezza richiesto dalle opere oggetto del presente Accordo e dai rischi normalmente connessi alle tipologie di interventi che dovranno essere eseguiti con le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, in correlazione alle categorie di lavoro e alla tipologia delle opere che saranno commissionate all'Impresa e per tutta la durata di ogni singolo intervento da eseguire, il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori con particolare attenzione ad eventuali interferenze.

In accordo con la Determinazione AVCP n 13 del 27/07/2004 si stabilisce che gli oneri per la sicurezza indicati nel presente CSA sono presuntivi e che sull'importo indicato l'Impresa non può vantare diritti qualsiasi ma che tali oneri verranno corrisposti all'Impresa solo ed esclusivamente in base alla contabilità analitica risultante per ciascun ordini di lavoro emessi e controfirmati dalla Stazione Appaltante. Tali oneri, che sono riferiti alla totalità dell'importo del contratto, verranno quantificati precisamente in occasione di ogni singolo intervento



procedendo ad una contabilità analitica che costituirà la quantificazione degli oneri della sicurezza del singolo intervento stesso.

Con la firma del presente Capitolato l'Impresa accetta il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla Città Metropolitana. Eventuali gravi e ripetute violazioni dello stesso, da parte dell' Impresa e/o di imprese subaffidatarie, subappaltatrici e lavoratori autonomi, costituiscono, previa formale costituzione in mora dell'interessato, causa di risoluzione del contratto medesimo.

L'Impresa prima della stipula dell'Accordo Quadro dovrà necessariamente trasmettere alla Città Metropolitana il Piano Operativo di Sicurezza con i contenuti minimi di cui al punto 3 allegato XV D.Lgs. 81/08.

Tale documento sarà, come il PSC di cui sopra, di tipo generico, in quanto non relativo ad attività di cantiere da eseguire in un determinato contesto, ma redatto sulla base di procedure standard definite dal datore di lavoro nell'ambito della valutazione dei rischi aziendale (DVR).

Nel caso in cui il singolo intervento, per consistenza e/o caratteristiche, richieda l'integrazione del PSC al fine di contestualizzarlo, la Stazione Appaltante Vi provvederà tramite il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Da parte sua l'Impresa si obbliga a contestualizzare e consegnare alla Città Metropolitana il piano operativo di sicurezza (POS) di cui al punto 3.2 All. XV D.Lgs. 81/20018 s.m.i..

Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui sopra va esteso anche ai subaffidatari, ai subappaltatori e ai lavoratori autonomi. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità, ovvero dal suo obbligo di esigere dai soggetti sopra indicati il rispetto delle disposizioni e degli adempimenti posti in capo agli stessi dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e ciò senza pregiudizi degli altri diritti della Città Metropolitana.

La corretta ed esatta applicazione del Piano sopracitato e in genere ogni adempimento ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere inerenti allo svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilità dell'Impresa, e in sottordine del suo Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori. E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Città Metropolitana, pur essendo estranea al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, di dare, attraverso i suoi organi preposti, disposizioni integrative o di maggiori cautele che riterrà opportune, ed alle quali l'Impresa è tenuta ad uniformarsi.

L'Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella Città Metropolitana di Firenze, in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto e/o accordo integrativo applicabile che per la categoria venga successivamente stipulato.

L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa e, per suo tramite, dovranno trasmettere all'Amministrazione ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del primo verbale di consegna del primo ordine di lavoro, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante l'esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.



ARTICOLO 33 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

L'Impresa senza diritto a compenso o indennizzo o rivalsa, essendo tutto compreso nei prezzi di cui all'art. 22 del presente Capitolato nonché nell'offerta da essa presentata, dovrà:

- a) collaborare con i tecnici della Città Metropolitana sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;
- b) fornire in opera a sua cura e spese ed esporre all'esterno dei cantieri la cartellonistica necessaria e predisporre la segnaletica prevista dalla normativa per l'esecuzione di lavori stradali anche in costanza di traffico con particolare riferimento al decreto interministeriale 22 gennaio 2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare", pubblicato nella G.U. n. 37 del 13 febbraio 2019, di cui si dovrà dare evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. 81/2008 e succ. mod.;
- c) consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione a personale dipendente della Città Metropolitana e a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non ricompresi nell'ODL affidato;
- d) consentire l'uso anticipato delle opere che venissero richieste dalla Città Metropolitana. L'Impresa potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare da esse;
- e) anticipare per conto della Città Metropolitana le spese per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree pubbliche necessarie per l'impianto dei cantieri o l'accesso agli stessi. Il risarcimento dei danni di qualsiasi genere che dovessero essere provocati a dette aree pubbliche saranno a carico dell'Impresa tenendo indenne la Città Metropolitana che se chiamata va rispondere potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione;
- f) omissis.
- g) mantenere la disciplina, fare osservare i regolamenti e le disposizioni in vigore all'atto dei lavori, sostituire i rappresentanti e gli operai per i quali la Direzione dei Lavori ritenga necessario l'allontanamento, anche immediato;
- h) permettere, rinunciando a qualsiasi eccezione, l'accesso e la permanenza sui luoghi interessati dai lavori al personale addetto all'esecuzione di altri lavori non compresi nell'OdL o esclusi dal presente Capitolato, che la Città Metropolitana abbia affidato ad altre Imprese o che intenda eseguire con proprio personale;
- i) conferire a discarica autorizzata qualsiasi materiale di risulta e provvedere, a lavori ultimati, all'allontanamento dei mezzi d'opera non più utilizzati;
- j) provvedere alla pulizia quotidiana dei residui prodotti dalle lavorazioni effettuate;
- k) realizzare ogni e qualsiasi opera e/o adottare accorgimenti e le misure finalizzati a garantire l'igiene e la sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni.
- l) smaltire i rifiuti speciali secondo le norme ed i regolamenti vigenti.
- m) fornire le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 quando necessario.
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- p) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori e dei provvedimenti comunali;
- q) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle opere oggetto dell'appalto;



- r) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista e segnaletica a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- s) L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti e contenuti nei rispettivi capitoli tecnici per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- t) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

L'appaltatore è inoltre obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

Infine, rientrano tra gli obblighi a carico dell'Appaltatore e s'intendono, pertanto, adeguatamente remunerati nel corrispettivo di cui all'art. 4 del presente Accordo Quadro, tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività proposte in sede di offerta.

ARTICOLO 34 - RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile, tanto verso la Città Metropolitana quanto verso i terzi, di tutti i danni da essa causati durante l'esecuzione dei lavori.

È obbligo dell'Impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa, in caso di infortunio, si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la Città Metropolitana ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico della medesima Impresa il completo risarcimento dei danni.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, e nell'espletamento dei lavori dovrà adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale e dei terzi con scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.



Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Impresa medesima, restandone sollevata la Città Metropolitana.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere alle dipendenze e/o sotto la diretta ed esclusiva vigilanza dell'Impresa e dovrà, altresì, essere idoneo a svolgere le mansioni alle quali è adibito.

Entro i 3 giorni successivi alla sottoscrizione dell'Accordo quadro la Impresa aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato negli interventi di manutenzione e dovrà esibire ad ogni richiesta della DL il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalla vigente normativa.

Più in generale, la Impresa si obbliga ad osservare le norme in materia di sicurezza e a garantire, a proprie cura e spese, la completa sicurezza e l'incolumità del personale e di terzi, ivi inclusi gli utenti delle strade su cui si svolgono gli interventi, e ad evitare i danni a persone o cose, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi ed oneri, ivi incluse le opere provvisorie ed esonerando la Città Metropolitana da ogni e qualsivoglia responsabilità.

ARTICOLO 35 - RISPETTO AMBIENTALE

L'Impresa è tenuta al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente. Dovrà in particolare:

- ✓ limitare al massimo e tenere sotto controllo l'uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- ✓ evitare dispersioni di prodotti o residui liquidi, quali, ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, etc;
- ✓ raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato, provvedendo quindi all'asporto ed al conferimento degli stessi a centri di raccolta appropriati, con le modalità prescritte ed opportune; I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 ed s.m.i. (non è, tra l'altro, consentito bruciare alcun materiale, quale, ad esempio, carta, ferro, ecc.).
- ✓ privilegiare ogni qualvolta sia possibile il riutilizzo di componenti o apparecchiature degradate;
- ✓ utilizzare macchinari che garantiscano le migliori prestazioni in materia di emissioni sonore ed in atmosfera;

ARTICOLO 36 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs.n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Città Metropolitana non si procederà alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Città Metropolitana;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo dell'ultimo Ordine di Lavoro relativo all'appalto.

Essa sarà progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

L'Impresa ha l'obbligo di reintegrare la cauzione su cui l'Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.



ARTICOLO 37 - RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

Per il singolo Ordine di Lavoro, ove ritenesse di avvalersi della facoltà di recesso prevista dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la Città Metropolitana comunicherà per iscritto le proprie determinazioni all'Impresa fissando il termine di operatività del recesso, entro il quale dovranno essere interrotti i Lavori.

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

I materiali sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ARTICOLO 38 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La Città Metropolitana potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. previa comunicazione all'Impresa con raccomandata R.R., con incameramento della cauzione e salvi i maggiori danni e previa compensazione con eventuali crediti dell'Impresa, nelle seguenti ipotesi:

- a) quando l'impresa si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del singolo Ordine di Lavoro, anche se in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Impresa che avesse sospeso o rallentato unilateralmente l'esecuzione delle attività, non riprendesse le attività entro i termini intimati dalla Città Metropolitana secondo il disposto dell'Art. 21 che precede;
- c) quando fosse riscontrata per la terza volta la mancata disponibilità delle squadre tipo di cui all'art. 18;
- d) quando l'Impresa non provvedesse, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta della Città Metropolitana, a reintegrare la cauzione di cui all'art. 36 qualora fosse stata escussa;
- e) quando, in caso di lavori regolati dal verbale di somma urgenza, l'Impresa non effettuasse l'intervento nei tempi richiesti;
- f) l'Assuntore abbia sub-appaltato irregolarmente parte delle proprie attività;
- g) nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento obbligatorio;
- h) in caso di inosservanza grave delle norme sulla sicurezza dei cantieri;
- i) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa.

L'Accordo Quadro nonché i singoli Ordini di Lavoro cesseranno la loro efficacia nei confronti della Città Metropolitana nei seguenti altri casi:

- a) in caso di cessazione dell'attività e liquidazione ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione dell'Accordo quadro.
- b) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla Legge n. 136/2010, nelle transazioni finanziarie eseguiti dall'Impresa nei singoli OdL;
- c) violazione dei divieti di cessione di cui all'art. 30.
- d) qualora la somma delle sanzioni di cui all'art. 40 raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo dell'OdL.



Si applicano inoltre le ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs.n. 50/2016.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo quadro la Città Metropolitana si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro per il valore stimato residuo a un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 50/2016..

ARTICOLO 39 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Città Metropolitana da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'ultimo OdL e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato dell'ultimo OdL.

Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 (abrogato ma ancora di riferimento) e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Città Metropolitana a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture:

- | | | |
|---|----|---------------|
| d. Partita 1) opere oggetto del contratto | €. | 8.600.000,00; |
| e. Partita 2) opere preesistenti | €. | 500.000,00; |
| f. Partita 3) rimozione relitti | €. | 250.000,00. |

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a € 1.000.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto, franchigia o di SIR (Self Insurance Retention), queste condizioni:

- **in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie, SIR o scoperti non sono opponibili alla Città Metropolitana;**
- **in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie, SIR o scoperti non sono opponibili alla Città Metropolitana.**

Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Ai sensi 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Città Metropolitana autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

ARTICOLO 40 - PENALI

L'Impresa, fatta salva la facoltà per la Città Metropolitana di richiedere il risarcimento dei danni subiti, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni dell'Ordine di Lavoro in merito ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.



L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendente dall'Ordine di Lavoro cui essi si riferiscono. Le penalità sono applicate sul certificato di pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, fermo restando il diritto dell'appaltatore di iscrivere le proprie riserve nei modi e termini stabiliti e, se del caso, di chiedere la disapplicazione della penale.

Le penali saranno così applicate:

- nei casi in cui, a seguito di una chiamata di reperibilità, l'Impresa non intervenisse nei termini di cui all'articolo 17, sarà applicata una penale di 200,00 Euro per ogni ora di ritardo per le Chiamate di Priorità 2 e di 400,00 Euro per le Chiamate di Priorità 1;
- nel caso che l'Impresa sospenda, senza motivate circostanze verificate dalla DL, un intervento richiesto a seguito di una Chiamata di Priorità 1 o di una Chiamata di Priorità 2 sarà applicata una penale di 200,00 Euro all'ora;
- in caso di OdL con priorità 3 o 4, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine di ultimazione dell'OdL, verrà applicata una penale pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell'importo dello specifico OdL e incrementata in proporzione al "numero di cantieri aperti contemporaneamente" che il contraente ha dichiarato in sede di offerta ai sensi del criterio A.2, secondo la seguente tabella:

Cantieri Aperti Contemporaneamente		
Numero	Penale giornaliera	
	% di incremento	% dell'importo dello specifico ODL
1	0%	0,05%
2	25%	0,06%
3	50%	0,08%
4	75%	0,09%
5	100%	0,10%

La penale giornaliera, maggiorata nel modo sopra indicato, sarà applicata a tutti gli OdL di priorità 3 e 4 del presente Accordo Quadro.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. Tale penale è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo delle penali complessivamente applicate non potrà comunque eccedere il 10% complessivo dell'Ordine di Lavoro, fermo restando il diritto della Città Metropolitana al risarcimento del danno ulteriore.

A tal proposito l'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente, o mediante l'attivazione di altra impresa, all'esecuzione od al completamento dei lavori non eseguiti, addebitando all'impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

L'applicazione delle penali non solleva l'Impresa dalle responsabilità civili e penali a suo carico.



ARTICOLO 41 - RISERVE DELL'IMPRESA

Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Reclami dell'esecutore sul conto finale

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.
2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui



all'art. 208 del Dlgs 50/2016 o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Dlgs 50/2016, eventualmente aggiornandone l'importo.

3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Ai sensi dell'art. 205, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

- a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;
- b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
- c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;
- d) relazione del direttore coi documenti di cui all'art. 14, comma 5 D.M. 49/2018;
- e) domande dell'esecutore.

Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice.

ARTICOLO 42 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nel presente appalto si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa in riferimento alle norme soprarichiamate ed in particolare non venga raggiunto l'accordo bonario così come definito dall'art. 205, del D.Lgs. 50/2016, la competenza sarà deferita al giudice del luogo (Firenze) dove il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile. Resta in ogni caso esclusa la competenza del collegio arbitrale.

Per tutte le controversie comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione dell'accordo quadro sarà competente il Tribunale di Firenze.

Ai sensi dell'art. 205, comma 6 bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a pena di decadenza.

ARTICOLO 43 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

ARTICOLO 44 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all'osservanza della riservatezza su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l'espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'attività amministrativa della Città Metropolitana.

Ai sensi della normativa vigente si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.



ARTICOLO 45 - SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla sottoscrizione dell'Accordo quadro e degli Ordini di Lavoro faranno carico all'Impresa.

ARTICOLO 46 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati all' accordo, utilizzando esclusivamente il conto corrente bancario/ postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e si impegna a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari della Città Metropolitana ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

Si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti di subappalto, e a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 47 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/90 e dell'art. 31 del d.Lgs.n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è l'Ing. Carlo Ferrante.